



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – rapporti ad essa comunque riconducibili - applicabilità

## **Descrizione**

L'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva testualmente esige il rispetto dei *“principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*. Si tratta di una clausola molto ampia, suscettibile di ricomprendere nel proprio spettro applicativo molteplici fattispecie, non soltanto quelle attinenti allo svolgimento *stricto sensu* dell'attività sportiva, ma anche quelle concernenti “rapporti” ad essa comunque riconducibili (in applicazione di tale principio è stato sanzionato ad un tesserato per un commento pubblicato nell'ambito di una conversazione sul social network Facebook, avente ad oggetto la chiusura dei varchi che erano stati abusivamente aperti da alcuni ragazzi nella struttura sportiva data in concessione alla società, chiusura che non era stata apprezzata da alcuni genitori dei giovani che abitualmente si addentravano nella struttura al fine di giocare delle partite di calcio all'interno della stessa. In tale contesto polemico s'inserisce il commento pubblicato dal deferito rivolto ai soggetti che di tale chiusura si erano fatti carico, ossia i responsabili della società).

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 69/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Fiordelisi

## **Riferimenti normativi**

art. 4 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0069 CFA del 2 marzo 2022 (Sig. Lazzari Daniele)**